

## *Abstract - Tesi di laurea di Arianna Concoreggi*

A distanza di vent'anni dall'introduzione della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti nell'ordinamento giuridico italiano, ho inteso approfondire l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 nel contrasto ai delitti di criminalità organizzata. Durante svariati corsi universitari è sovente emersa l'esigenza di individuare strumenti diversi e ulteriori rispetto al diritto penale nel contrastare le forme più endemiche della criminalità del profitto, motivo per cui mi sono interrogata sull'idoneità del d.lgs. n. 231/2001 nella repressione della criminalità organizzata e, in particolare, dei reati associativi, anche di stampo mafioso.

La portata del d.lgs. n. 231/2001, tanto sotto il profilo della repressione quanto sotto il profilo della prevenzione, nonché le potenzialità criminali dell'organizzazione aziendale sul piano economico-imprenditoriale mi hanno indotto a indagare i risvolti dell'innovativo principio "*societas delinquere potest*".

Il mio obiettivo era, per un verso, studiare il pensiero della dottrina in ordine all'inserimento della suddetta tipologia di fattispecie delittuose nel catalogo dei reati-presupposto e, per altro verso, osservarne l'applicazione giurisprudenziale. Invero, l'introduzione dei reati connessi alla criminalità organizzata, prima di rilievo internazionale e poi di rilevanza interna, ha sollevato un dibattito in seno agli studiosi in ragione delle difficoltà di coordinamento con la struttura a fondamento del "sistema 231".

Di talché, durante il periodo di ricerca, ho studiato la disciplina generale di cui al d.lgs. n. 231/2001, con particolare attenzione alle principali evoluzioni interpretative in ordine agli istituti di natura sostanziale: nello specifico, i principi generali, i criteri oggettivi e soggettivi, i c.d. Modelli 231, l'ampliamento del catalogo dei reati-presupposto e il sistema sanzionatorio. La ragione per cui tale inquadramento generale ha interessato l'esordio della mia trattazione si può rinvenire nella discussa compatibilità dei delitti di criminalità organizzata e, in particolare, dei reati associativi, con la struttura della responsabilità "da reato" degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001.

In primo luogo, ho prestato particolare attenzione alle riflessioni dottrinali in merito al progressivo ampliamento del catalogo dei reati-presupposto e ai c.d. meccanismi moltiplicatori delle ipotesi tipiche della "parte speciale" del d.lgs. n. 231/2001, in contrasto con il principio di legalità di cui all'art. 2. Invero, ad avviso di numerosi studiosi, la criminalizzazione delle fattispecie associative ha comportato una vera e propria "inversione di rotta" della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001.

In secondo luogo, al fine di approfondire le questioni più discusse anche sotto il profilo pratico, l'esame della prassi giurisprudenziale, impegnata su più fronti, ha abbracciato l'applicazione della c.d. parte generale del "sistema 231" nelle ipotesi di reati associativi, con particolare attenzione alla fattispecie di associazione per delinquere di stampo mafioso e alla sussistenza dell'elemento dell'interesse e/o vantaggio, così come il concetto di profitto ai fini dell'applicazione della confisca. Ebbene, si rileva nel complesso una prassi ricca di incertezza a causa della variabilità del fenomeno mafioso e della frequente cointeressenza tra l'agire economico della persona giuridica e la finalità dell'organizzazione criminale.

Infine, taluni cenni ai profili comparatistici e, nello specifico, al sistema punitivo degli enti nell'ordinamento anglo-americano, mi hanno permesso di individuare spunti di riflessione in ordine alla prospettiva premiale del d.lgs. n. 231/2001, che si ritiene opportuno enfatizzare al fine di valorizzare i comportamenti virtuosi delle persone giuridiche impegnate sul fronte della prevenzione degli illeciti amministrativi.

Sulla scorta del lavoro di ricerca e consultazione nonché della successiva fase di redazione della tesi di laurea, ho osservato diversi profili interessati dalla responsabilizzazione degli enti collettivi in ordine alla consumazione dei delitti di criminalità organizzata.

Sul piano della politica aziendale, affiora la difficoltà di mappatura del rischio-reato e di predisposizione di procedure di controllo e prevenzione atteso che la tipicità dei reati-presupposto è la guida nell'attività di *risk assessment* e *risk management*. Di conseguenza, assumono rilevanza, tanto per l'impresa ex ante nell'individuazione delle cautele quanto per il giudice ex post nella valutazione dei Modelli 231, altri strumenti organizzativi quali i Protocolli di Legalità e le Linee Guida, oltre alle misure preventive tradizionali, rappresentate da *White List* e *rating* di legalità.

Giova evidenziare, altresì, che nella prassi giurisprudenziale si assiste al rischio di interferenza e sovrapposizione tra il d.lgs. n. 231/2001 e la legislazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011, i cui presupposti applicativi risultano più agili ed elastici. Invero, si osserva uno sporadico utilizzo in sede giudiziale del d.lgs. n. 231/2001 che potrebbe disincentivare le imprese ad adottare idonee misure organizzative atte a prevenire la commissione di illeciti amministrativi.

In prospettiva *de iure condendo*, numerosi sono gli spunti di riflessione in ordine a interventi di riforma che possano incrementarne l'efficacia di tale strumento e la sua applicazione in ambito giudiziale e aziendale, incentivando la *compliance* partecipata nel rispetto del principio di libera iniziativa economica. Pertanto, per rispondere a tali esigenze di rinnovamento, l'incessante dibattito degli operatori del diritto, che oscilla tra la c.d. *compliance without pressure* e il *favor* per l'obbligo giuridico dei Modelli 231, dovrà in ogni caso rispondere all'esigenza di equilibrio tra competitività e legalità.